

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 18

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 28 settembre 1990, n. 267, recante: «Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi» Pag. 19

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «F. Cavazza» di Bologna ad accettare una credito Pag. 19

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste ad accettare una credito Pag. 19

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Revoca alla S.p.a. «Fiumara», in Milano, dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere. Pag. 19

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso L'Aironic, in Messina, in liquidazione coatta amministrativa Pag. 19

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa avicunicola modenese - C.A.M.», in Carpi . Pag. 19

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 21 novembre 1990 Pag. 20

Regione Emilia-Romagna: Autorizzazione all'aggiornamento delle etichette dell'acqua minerale «l'onte del Parco». Pag. 22

Ente ferrovie dello Stato: Avviso agli obbligazionisti. Pag. 22

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero del tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 1990, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

90A5013

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 74:

Cassa depositi e prestiti: 20ª ed ultima estrazione di cartelle 7% e 16ª estrazione di cartelle 9% effettuate nell'anno 1990.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 novembre 1990, n. 349.

Proroga del termine previsto per la presentazione alle Camere della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1990, n. 246, è prorogato di sessanta giorni ai soli fini della presentazione alle Camere della relazione.

2. L'attività istruttoria della Commissione si intende conclusa alla data del 28 novembre 1990, fatta salva l'acquisizione di atti e documenti già richiesti nell'ambito delle indagini pregresse.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— L'art. 6 della legge n. 128/1989 (Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981), come sostituito dall'art. 1 della legge n. 246/1990, è così formulato:

«Art. 6. — 1. La commissione completa i suoi lavori entro quattordici mesi dal suo insediamento. Entro lo stesso termine presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la commissione non disponga diversamente».